ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Art. 24

Disposizione transitoria

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ENIT, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti. La prima riunione dell'assemblea e' convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed e' presieduta dal medesimo o da un suo rappresentante.

Versione in vigore dal 3 novembre 1990, non più in vigore dal 23 giugno 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Estremi	Legge 11 ottobre 1990, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-dell-ente-nazionale-italiano-per-il-turismo/art-24-disposizione-transitoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it